



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Ufficio Secondo



GDAP-0281295-2013

PU-GDAP-8000-09/08/2013-0281295-2013

Ai Signori Provveditori Regionali

Loro Sedi

Ai Signori Direttori degli Uffici locali
di esecuzione penale esterna

Loro Sedi

Oggetto: Progetto Mare Aperto.

Come anticipato nella nota n. 0221364 del 20.06.2013 la Cassa delle Ammende, nella riunione del 19.06.2013 ha approvato il rifinanziamento del progetto Mare Aperto per una ulteriore annualità.

L'attività progettuale potrà pertanto riprendere il 1° settembre 2013.

E' noto che sono state recentemente modificate le disposizioni che regolano i rapporti di consulenza con gli esperti ex art. 80 della L. 354/75 e pertanto, in via preliminare, si invitano le SS.LL. ad analizzare con attenzione i contenuti della circolare n. 20133645/6095 del 11.06.2013 emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Considerate le richieste di chiarimenti già pervenute per le vie brevi a questa Direzione Generale in merito alla suddetta circolare, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito al:

- punto 6: l'iscrizione negli elenchi dei Provveditorati degli esperti professionisti ex art. 80 O.P. operanti nei Servizi e Uffici dell'Amministrazione Penitenziaria è obbligatoria per tutti e dunque anche per gli esperti psicologi impegnati nel progetto Mare Aperto;
- punto 8: esso va messo in correlazione con l'art. 7 dell'accordo, laddove si dispone che il consulente non può essere, tra l'altro, dipendente del Ministero della Giustizia;
- punto 9: con nota n. 0227750 del 26.06.2013 la DGPF ha già chiarito che gli accordi individuali sottoscritti con gli esperti ai sensi dell'art. 80 dell'O.P. dovranno avere durata annuale, non rinnovabile per più di quattro anni dalla data di sottoscrizione.

Relativamente allo schema-tipo dell'accordo individuale che dovrà essere sottoscritto tra le direzioni degli Uffici locali di esecuzione penale esterna e gli esperti psicologi impegnati nel progetto Mare Aperto, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti.



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Ufficio Secondo

In particolare si sottolinea che è stato eliminato il tetto massimo mensile di prestazioni professionali che possono essere realizzate dagli esperti ex art. 80 O.P. negli Istituti o Uffici dell'Amministrazione Penitenziaria.

Resta invece invariato rispetto al passato il compenso dei professionisti, in quanto l'indicato compenso orario di € 17,63 deve intendersi al lordo della ritenuta d'acconto, mentre cambia la tempistica di presentazione della fattura, che da trimestrale diventa mensile. Ne discende che le ore non effettuate nel corso del mese non potranno essere recuperate il mese successivo, né tantomeno possono essere espletate nel mese precedente.

In analogia con quanto già avvenuto per il progetto MASTER e al fine di rendere maggiormente funzionale ed incisiva la collaborazione degli esperti psicologi rispetto alle necessità locali, questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno assegnare ad ogni Provveditorato un monte ore complessivo che sarà distribuito, a cura dello *Staff regionale di coordinamento*, agli Uffici locali sulla base delle reali esigenze nonché in considerazione della valorizzazione dell'iniziativa e dei risultati finora conseguiti da parte di questi ultimi.

Nel raccomandare la dovuta attenzione agli aspetti sopra evidenziati, si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza dell'invio della documentazione necessaria al monitoraggio delle attività progettuali, con specifico riferimento alla scheda di monitoraggio trimestrale ed alla relazione semestrale.

Per quanto riguarda la scheda di monitoraggio, ora informatizzata, si raccomanda la corretta compilazione di tutti i campi seguendo le indicazioni riportate nelle note sottostanti alla stessa, direttamente sulla nuova sessione *on-line* "Monitoraggi" del sito *intranet* di questa Direzione Generale.

L'inserimento dei dati sarà curato dallo *staff locale di gestione operativa* relativamente alle attività dei singoli Uffici locali e dallo *staff regionale di coordinamento* relativamente alle attività complessive della regione di competenza.

La relazione semestrale, come già ricordato anche con la nota n.0283375 del 31.07.2012, deve necessariamente pervenire a questa Direzione Generale nei tempi e nei modi indicati.

Infine, si invitano i Sigg. Direttori degli UEPE ad esercitare il dovuto e necessario controllo soprattutto sugli aspetti contabili della progettualità citata tenendo presente, come indicato al § 8 delle linee guida del progetto MASTER alla cui attenta lettura si rimanda, che ciascun professionista dovrà presentare alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché dei giorni e l'ora delle singole prestazioni effettuate e



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Ufficio Secondo

dovrà emettere relativa parcella correttamente intestata e completa del numero di partita IVA, della data e della firma con l'indicazione delle coordinate IBAN bancarie o postali dove accreditare le somme liquidate, **al termine di ogni mese con esclusione di altra periodicità.**

Si rammenta che a questa Direzione Generale dovrà essere inviata solo la parcella completa del visto di congruità, mentre la succitata documentazione giustificativa delle attività svolte dal professionista dovrà essere custodita agli atti dell'Uepe.

L'accordo individuale tra il Direttore Dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e l'esperto psicologo, per il quale dovrà essere utilizzato lo schema allegato che andrà restituito in versione originale a questa Direzione Generale entro e non oltre il 30 settembre 2013, potrà essere sottoscritto solo dopo l'invio della Procura da parte del Delegato della Cassa delle Ammende.

Rinnovando gli auguri per una positiva e serena ripresa delle attività del progetto Mare Aperto, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio di Somma

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESPERTO
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E NEGLI UFFICI DI ESECUZIONE
PENALE ESTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

tra

la direzione _____ (in se-
guito denominata direzione)

e

il/la Dott./Dott.ssa _____
esperto in _____ (in seguito denominato professionista).

Premesso

che l'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che l'Amministrazione penitenziaria per interventi di trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione può avvalersi, tra gli altri, di professionisti esperti in psicologia e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

che gli articoli 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità e sul programma individualizzato di trattamento;

che il D.P.C.M. primo aprile 2008 detta le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

che è necessario ridefinire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e i diritti e doveri da esso scaturenti;

che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 affida ai Provveditorati regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti e degli UEPE;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;

che il/la _____ ha emesso il provvedimento autorizzatorio n. _____ del _____, per la stipula del presente accordo, nell'ambito del progetto MARE APERTO;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento di cui all'art.1 e segg. della legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e normative successive inerenti l'attività istituzionale dell'UEPE.

Art. 2

2. Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:
 - a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
 - b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione, le disposizioni del Regolamento interno dell'Istituto, e quelle che regolano gli Uffici di esecuzione penale esterna;
 - c) svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
 - d) fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi.

Art. 3

1. Il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero di _____ ore per ogni mese dell'anno solare, senza superare le otto ore giornaliere, presso la sede di _____.

2. Le attività dovranno essere svolte in orari scelti dal professionista, purché compatibili con le esigenze dell'istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi.

Art. 4

1. Il professionista ha l'obbligo di comunicare con congruo anticipo, il proprio temporaneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza, tale che non si configuri l'ipotesi di inadempimento di cui al successivo art. 6, comma 2, al fine di consentire alla direzione di provvedere ad una eventuale e/o necessaria sostituzione.
2. In tutte le ipotesi di interruzione al professionista non è dovuto alcun compenso.
3. In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la direzione o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente.

Art. 5

1. Il compenso è stabilito in € 19,02 orari lordi per gli esperti che collaborano con gli istituti penitenziari di Favignana, Gorgona e Porto Azzurro e in € 17,63 orari lordi per tutti gli esperti che collaborano nelle rimanenti strutture penitenziarie.
2. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l'orario effettuato dal professionista mediante il cartellino segnatempo, saranno verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registri di portineria, ovvero, ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all'autorità dirigente l'obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell'orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza e nel più breve tempo possibile, a trasmettere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la documentazione contabile per la liquidazione del compenso dovuto.

Art. 6

1. Il presente accordo ha la durata di _____ non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione.

2. L'incarico può essere rinunciato dal professionista, con un preavviso di trenta giorni, ovvero revocato dall'Amministrazione penitenziaria per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o dell'ufficio ed al regolare andamento del servizio. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti.
3. La revoca dall'incarico ha effetto dal momento di convalida da parte del Provveditorato regionale competente.
4. La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato da parte della direzione per la riduzione o la soppressione del servizio non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti.

Art. 7

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice di pace e di non essere dipendente del Ministero della Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

Art. 8

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Provveditorato regionale.
2. Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune.

(data)

Il Professionista

Dr. _____

Il Direttore

Dr. _____